

ACCERTAMENTO

Controlli formali semplificati dal Decreto crescita

di Alessandro Bonuzzi

L'[articolo 36-ter D.P.R. 600/1973](#) contiene la disciplina del **controllo formale** delle **dichiarazioni**, stabilendo, appunto, che gli uffici periferici dell'Amministrazione finanziaria possono procedere, **entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione**, al **controllo formale delle dichiarazioni** presentate dai contribuenti e dai **sostituti d'imposta**.

Il **controllo** scatta sulla base dei **criteri selettivi** fissati dal Ministro delle finanze, anche in considerazione di specifiche analisi del **rischio di evasione** e delle **capacità operative** degli uffici dell'Amministrazione finanziaria.

In particolare, la norma, al **comma 3**, prevede che il contribuente o il sostituto d'imposta può essere **invitato**, anche telefonicamente o in forma scritta o telematica, a fornire **chiarimenti** in ordine ai **dati** contenuti nella dichiarazione e ad eseguire o trasmettere **ricevute di versamento** e **altri documenti** non allegati alla modello dichiarativo o comunque **difformi** dai dati forniti da terzi.

Sulla materia è di recente intervenuto il cosiddetto **Decreto crescita** (D.L. 34/2019) con l'inserimento del **comma 3-bis** nell'[articolo 36-ter](#).

La novella normativa introduce una disposizione di **semplificazione del controllo formale** delle **dichiarazioni** in materia di **imposte sui redditi** e di **imposta regionale sulle attività produttive**.

In sostanza l'obiettivo è quello di attribuire **rilevanza**, sul **piano operativo**, alla previsione contenuta nell'[articolo 6, comma 4, L. 212/2000](#) (**Statuto dei diritti del contribuente**), secondo cui al contribuente **non possono essere richiesti documenti o informazioni già necessariamente in possesso dell'Amministrazione**, la quale è tenuta d'ufficio ad acquisire i documenti o copia di essi. Peraltro, una **analoga disposizione** è contenuta nell'[articolo 7, comma 1, lett. f\), D.L. 70/2011](#).

Ebbene, il **Decreto crescita** interviene sulla materia, prevedendo il **divieto** per l'Amministrazione finanziaria di **chiedere** ai contribuenti, in sede di **controllo formale** delle dichiarazioni:

- **certificazioni e documenti** relativi a **informazioni disponibili nell'Anagrafe tributaria**. Al riguardo, si ricorda che l'Anagrafe tributaria, istituita con il **D.P.R. 605/1973**, è la **banca dati** utilizzata per la raccolta e l'elaborazione dei **dati** relativi alla **fiscalità** dei

- contribuenti italiani;
- **dati trasmessi da parte di soggetti terzi** in ottemperanza a **obblighi** dichiarativi, certificativi o comunicativi.

Ne deriva che, in sede di controllo formale, l'Agenzia delle entrate **non potrà più richiedere i dati acquisiti per la predisposizione della dichiarazione precompilata**, come, ad esempio, le **spese sanitarie inviate dagli operatori sanitari al Sistema Tessera Sanitaria**.

Peraltro, la novella normativa prevede espressamente che eventuali richieste documentali effettuate dal Fisco per dati **già in proprio possesso** saranno **considerate inefficaci**.

Si noti che sia i dati **disponibili** nell'Anagrafe tributaria, sia i dati **trasmessi** da parte di soggetti terzi, potranno, tuttavia, **ancora essere richiesti** qualora la verifica riguardi:

- la **sussistenza di requisiti soggettivi** che non emergono dalle informazioni presenti nell'Anagrafe tributaria oppure
- elementi di informazione in possesso dell'Amministrazione finanziaria **non conformi a quelli dichiarati dal contribuente**.

Master di specializzazione

LA GESTIONE DELLE LITI CON IL FISCO

Scopri le sedi in programmazione >